

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

- l'**ARCHIVIO DI STATO DI MILANO**, nella persona del Direttore dott. Benedetto Luigi Compagnoni;
- e
- l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA** - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale, nella persona del Direttore Prof. Pierluigi De Berardinis.

PREMESSO

- che è interesse dell'Università sviluppare rapporti con il Ministero della Cultura, in particolare con la Direzione Generale degli Archivi, che opera nei diversi ambiti della valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale; tale interesse trova spazio sia nell'ambito delle attività di ricerca, anche di base, che lo stesso Ateneo promuove e finanzia attraverso i bandi RIA, sia nella pratica di una proficua integrazione tra ricerca e formazione anche di terzo livello, rispetto alle peculiarità dei Corsi di laurea erogati, nello specifico quelle del corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, e non ultima nell'implementazione delle attività di Terza Missione.
- che è interesse dell'Università sviluppare azioni e interventi finalizzati allo studio e alla promozione della cultura tecnico-scientifica anche attraverso la partecipazione attiva a network e infrastrutture della conoscenza di livello nazionale e internazionale.
- che è interesse dell'archivio di Stato di Milano valorizzare il proprio patrimonio archivistico attraverso attività di collaborazione e di ricerca con Università e realizzare reti con altre istituzioni culturali e di ricerca.
- che è interesse di entrambe le parti contraenti una collaborazione che, nell'ambito delle specifiche competenze e distinte finalità, possa trovare spazi di sinergia rispetto al comune obiettivo della conoscenza, della ricerca e della comunicazione nel settore del patrimonio culturale qui declinato nello specifico dell'architettura e delle opere di ingegneria del Novecento come della storia d'impresa e dell'innovazione tecnologica e del patrimonio archivistico loro correlato.

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

L'Archivio di Stato di Milano e l'Università degli Studi dell'Aquila convengono di istituire un rapporto di collaborazione nell'ambito della Ricerca di Rilevante Interesse di Ateneo dal titolo "Cultura della costruzione metallica. Valorizzazione, riqualificazione architettonica ed energetica di patrimoni del Novecento italiano", responsabile scientifico: Prof. Alessandra Tosone, finalizzato alla realizzazione dell'Osservatorio sulla Costruzione metallica per l'architettura e le opere d'ingegneria tra Secondo Ottocento e Novecento in Italia.

ART. 2

Nell'ambito del presente accordo sono definite attività di ricerca, formazione e disseminazione; in dettaglio:

- *Ricerca*: individuazione e selezione dei temi e della documentazione inerente il patrimonio della costruzione metallica nel contesto milanese; definizione di linee e indirizzi di ricerca e censimento su fonti scritte e iconografiche, imprese, committenza, opere e infrastrutture; costruzione di un regesto in relazione a criteri tipologici distinguendo sistemi (sistemi protetti da brevetto, grandi coperture, strutture smontabili, strutture per capannoni industriali) e manufatti (infrastrutture, ponti e viadotti, gallerie urbane, grandi coperture, grandi stazioni, terziario, residenze, edilizia industriale, edilizia culturale e per l'istruzione e la formazione, commerciale, padiglioni fieristici ed espositivi, strutture militari) e cronologico, sulla base di 4 cluster: 1861-1910, costruzione della rete ferroviaria e delle grandi coperture, formazione delle prime realtà imprenditoriali italiane nel settore della costruzione metallica (IICM, Officine Nazionali di Savigliano, etc.); 1922-42, sviluppo e sperimentazione strutturale e costruttiva nel ventennio, anche in relazione alla fase autarchica, sviluppo del tessuto industriale di settore (Ilva, Falk, Ansaldo, Dalmine, etc.); 1940-45, applicazioni alle costruzioni militari e per l'emergenza bellica; 1945-71, iniziative di ricostruzione e sviluppo legate al programma ERP (1948-52) e alla nascita della CECA (1952), al miracolo economico e all'espansione dell'industria del settore edilizio;

- *Formazione*: gli ambiti d'interesse indagati e documentati potranno essere fatti oggetto di Tesi di Laurea magistrale e in maggior misura di Dottorato di Ricerca secondo approcci e modalità che ne rintraccino i caratteri di interdisciplinarietà sia rispetto alla conoscenza e comprensione della loro dimensione fisico-costruttiva sia rispetto alle problematiche poste dalla loro conservazione e valorizzazione.
- *Disseminazione*: promozione culturale e divulgazione delle conoscenze e dei risultati conseguiti nelle ricerche e nelle diverse attività svolte e sviluppate nel quadro della collaborazione, secondo modalità da definire e concordare nel quadro delle possibilità e competenze di ciascuno dei soggetti coinvolti.

ART. 3

Le parti nominano quali responsabili della convenzione

per l'Università, la Prof.ssa ALESSANDRA TOSONE

per l'Archivio di Stato di Milano la dott.ssa DEBORA PIROLI

I suddetti responsabili concorderanno, ciascuno per i propri ruoli e competenze, i modi e i tempi delle attività previste e potranno valutare, sempre in reciproco accordo, quelle non previste ma eventualmente utili e coerenti con l'obiettivo della presente convenzione. Ciascuna delle parti potrà sostituire in ogni momento il proprio responsabile, dandone comunicazione all'altra parte, mediante comunicazione a mezzo PEC. Gli stessi potranno indicare per lo svolgimento delle attività previste altri soggetti responsabili di specifiche e dettagliate attività tra quelle programmate.

ART. 4

Entrambe le parti affermano la reciproca adesione ai principi delle pari opportunità e della non-discriminazione. L'attività di collaborazione descritta nell'Accordo si baserà esclusivamente sulla competenza e sulle capacità dei partecipanti a livello di studio e accademico. Le parti collaboreranno, in modo coordinato, per l'avvio e lo sviluppo delle diverse attività previste e porranno in essere ogni sforzo per ottenere quanto utile al raggiungimento delle finalità poste.

ART. 5

Per le attività di disseminazione, divulgazione e pubblicazione, qualora avvenissero sulla base di iniziative prese singolarmente e in autonomia, entrambe le parti concordano la necessità di informare l'altra parte dell'iniziativa intrapresa e di riportare in forma chiara i soggetti/enti coinvolti e i diversi ruoli assunti nello svolgimento delle diverse attività previste.

ART. 6

Per le finalità previste dal presente accordo sarà consentito al personale dell'Università incaricato delle ricerche l'accesso agli spazi dell'Archivio secondo quanto previsto dai regolamenti o specificatamente concordato. L'Archivio di Stato è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'Università durante la permanenza nei propri spazi salvo i casi di dolo o colpa grave. La stessa liberatoria è estesa anche a laureandi o dottorandi dell'Università dell'Aquila coinvolti nelle attività previste.

ART. 7

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto fra le parti e entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

ART. 8

Il presente accordo sarà effettivo alla data della reciproca firma dei legali rappresentanti di ciascuna Istituzione. Il presente Accordo sarà efficace per 3 anni e rinnovabile mediante una congiunta dichiarazione d'intenti. Ciascuna delle parti può recedere in qualunque momento dalla convenzione dandone comunicazione all'altra a mezzo PEC.

ART. 9

Il presente Accordo quadro è sottoscritto per scrittura privata ed è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 allegato, parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 Aprile 1986, n.131, con eventuali spese di registrazione a carico dell'Università di L'Aquila ai sensi dell'art. 16 bis del Regio Decreto 2440/1983 e dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 634/1972. L'imposta di bollo è posta a carico dell'Università di L'Aquila così come previsto dall'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 642/1972.

ART. 10

Le parti, pur concordando di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere relativamente a quanto previsto nel presente accordo, convengono che l'Autorità Giudiziaria competente resta quella dell'Aquila.

L'Aquila, 11/11/2022

ARCHIVIO DI STATO DI MILANO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Dott. BENEDETTO LUIGI COMPAGNONI

Prof. PIERLUIGI DE BERARDINIS

.....

.....